

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/05/2018 n. 90 - Presidenza Consiglio dei Ministri

Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari commerciali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 52 bis, comma 1 del decreto legge 28 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 58.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 26 luglio 2018

Preambolo**Preambolo****Articolo 1**

Art. 1 Oggetto

Articolo 2

Art. 2 Soggetti beneficiari

Articolo 3

Art. 3 Investimenti ammessi

Articolo 4

Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione consentita

Articolo 5

Art. 5 Procedure di accesso all'agevolazione

Articolo 6

Art. 6 Controlli e cause di revoca

Articolo 7

Art. 7 Disposizioni finali

Articolo 8

Art. 8 Disposizioni finali

Articolo 9

Art. 9 Procedure di accesso all'agevolazione

Il testo del DPCM 10/5/18

1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo e contiene:

a) gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;

b) l'importo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati e da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma 1;

c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato e da realizzare con il raffronto con l'anno precedente con datale esistente per ciascuno dei due fondi richiama all'articolo 4, comma 1;

d) l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di sparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo tecnicamente fruibile da ciascun soggetto dopo la restituzione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accoglimento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo fino a quello nel corso del quale ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.